

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 19

Lotto 2 - Energia elettrica per i Punti di Prelievo delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale (utenze in bassa tensione) e per le altre Amministrazioni (utenze in bassa e media tensione) - CIG B654A4DE16

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, C.F. 91252510374, in persona del Direttore e Legale Rappresentante, Dott.ssa Sabrina Amerio (di seguito nominata, per brevità, anche "**Agenzia**");

E

Nova Aeg S.p.A., con sede legale in Vercelli, via Nelson Mandela,4, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte al n. 02616630022, P. IVA 02616630022, domiciliata ai fini del presente atto in Vercelli, via Nelson Mandela,4, in persona del legale rappresentante Patrizio Dettoni (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

PREMESSO CHE

- a)** l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento della fornitura di energia elettrica mediante Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) "Fornitura di energia elettrica verde e gas naturale", di cui al Bando del 19/02/2021;
- b)** l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- c)** i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore dall'altra, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
- d)** il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e)** il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dalla Lettera di Invito, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f)** il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa e l'offerta economica, ai fini della stipula della presente Convenzione;

- g)** nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e che lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di Gara e nei suoi allegati per la stipula della Convenzione;
- h)** il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;
- i)** la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei beni aggiudicati al Fornitore e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Amministrazioni Contraenti:** le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna e le altre Amministrazioni di cui all'art. 19, comma 5 della L.R. n. 11/2004, presso le quali il Fornitore si impegna a eseguire la fornitura richiesta;
- b) Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni Contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) Sito:** spazio web sul Portale Internet all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei beni oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è regolata, in via graduata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e s.m. e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Convenzione.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l'affidamento della fornitura di energia elettrica, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nell'Allegato 2 - "Capitolato Tecnico".
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i beni del presente Atto, con le relative caratteristiche tecniche e di conformità, a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti del valore della Convenzione, pari al valore a base di gara, pari a euro 35.691.500,00, al netto di IVA, per il Lotto 2.
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni danno origine ad un contratto per la fornitura di energia elettrica la cui esecuzione avrà durata massima pari a 12 (dodici) mesi e, comunque, fino al 31 dicembre 2026.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Amministrazioni e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e pertanto le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.

6. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.
In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione.
7. Fermo restando quanto sopra, la Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinate.
2. Le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore desse esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti stesse.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il sistema.
3. Il Sistema assegnerà automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, a dare riscontro all'Amministrazione Contraente dell'Ordinativo ricevuto attraverso il Portale.
4. In concomitanza con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti invieranno al Fornitore la lista dei Punti di Prelievo ed i consumi relativi al contratto precedente.
5. Qualora non fosse possibile eseguire la fornitura oggetto dell'Ordinativo, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Amministrazioni Contraenti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tal caso, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, la presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione sino al 30 settembre 2026.

Nel periodo dal 1° ottobre 2026 al 31 ottobre 2026 è data facoltà al Fornitore di accettare Ordinativi di Fornitura riferiti a Punti di prelievo (POD) di nuova attivazione o acquisiti a seguito di voltura purché emessi da parte di Amministrazioni contraenti e Aziende Sanitarie contraenti

che abbiano già emesso un Ordinativo di Fornitura entro il termine del 30 settembre 2026 per la fornitura di energia elettrica a titolo della Convenzione.

2. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli Ordinativi di Fornitura e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
4. Le singole prestazioni e i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima fino al 31 dicembre 2026; l'esecuzione della fornitura non potrà avere inizio prima del 1° gennaio 2026.
5. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
6. Se per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a

qualsiasi titolo nei confronti delle Amministrazioni Contraenti o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o all'Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
10. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
11. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) eseguire la fornitura oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritta nel Capitolato Tecnico, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la sua realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) garantire la continuità della fornitura presa in carico, coordinandosi per l'esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - d) erogare la fornitura oggetto della Convenzione e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara, predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi

alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

- e) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- f) su richiesta scritta dell'Agenzia o delle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;
- g) garantire alle Amministrazioni, qualora richiesto, tutto il supporto tecnico per gestire le operazioni di stima relative a nuovi allacciamenti, anche in conformità a quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità n. 333/07; comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- h) predisporre e trasmettere a ciascuna Amministrazione Contraente, a due mesi dal termine dell'Ordinativo di Fornitura, il documento Allegato 5 "Dati di sintesi", in formato open, pena l'applicazione delle penali.

- 2. Il Fornitore ha l'obbligo di accettare Ordinativi di Fornitura con un quantitativo annuo medio di energia elettrica richiesto pari al rapporto tra il quantitativo complessivamente richiesto nell'Ordinativo stesso e il numero dei Punti di Prelievo elencati, non inferiore a 3.000 kWh. Resta salva la facoltà del Fornitore di accettare Ordinativi di Fornitura che abbiano consumi medi inferiori a quelli precedentemente indicati.
- 3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i Punti di consegna e Punti di Riconsegna indicati dalle Amministrazioni Contraenti al momento della sottoscrizione degli Ordinativi di Fornitura.
- 4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 12.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di

igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza, e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all' art.11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Amministrazioni, il Fornitore si obbliga a prestare la fornitura dettagliatamente descritta nel Capitolato Tecnico.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Amministrazioni.

Articolo 12 - Servizi connessi

1. Oltre alla fornitura oggetto della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi, il cui costo è compreso nel corrispettivo. Tali servizi sono:
 - **Servizio di reportistica:** Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o via posta elettronica, alle Amministrazioni Contraenti un Report mensile redatto nel rispetto delle modalità e delle caratteristiche riportate negli Allegati 4 e 4-bis al Disciplinare di gara, "Report Mensile". Inoltre, il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alle Amministrazioni Contraenti un Report annuale redatto nel rispetto delle modalità e caratteristiche riportate nell'Allegato 5 al Disciplinare di gara, "Dati di sintesi", completo di tutte le informazioni riportate nello stesso Allegato e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al termine previsto per l'Ordinativo di Fornitura, nel rispetto dei termini e delle modalità riportate nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere il suindicato Allegato 5 "Dati di sintesi", anche all'Agenzia Intercent-ER, esclusivamente nel caso in cui l'Agenzia lo richieda: in tal caso, il termine di invio del report all'Agenzia è fissato in 5 (cinque giorni). L'Agenzia potrà richiedere l'invio del suddetto Allegato 5 "Dati di sintesi" anche in corso di

esecuzione della fornitura; in tal caso, i dati che il Fornitore è tenuto ad inviare sono quelli riferiti al periodo di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura antecedente alla richiesta.

- **Numero dedicato:** il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.
- 2. In aggiunta a quanto sopra richiesto e alle altre condizioni specifiche inerenti alla fornitura riportate nella documentazione di gara, il Fornitore può rendere fruibile alle Amministrazioni Contraenti un'area del proprio sito, dove potrà rendere disponibili informazioni relative allo stato di attivazione dell'Ordine, collocare le fatture, inserire i documenti di reportistica, ecc. Si darà evidenza che tale servizio, in ogni caso, non è sostitutivo - salvo diverso accordo con l'Amministrazione Contraente - di alcuno dei servizi/modalità espressamente riportati nella documentazione di gara. Le modalità di profilazione e di accesso a detta area da parte delle Amministrazioni Contraenti verranno concordate direttamente con il Fornitore.

Articolo 13 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei corrispettivi di cui all'offerta economica, calcolati nel corso dell'esecuzione della fornitura come riportato all'art. 7 "Prezzi di fornitura" del Capitolato Tecnico.
2. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1 per la fornitura dell'energia, saranno applicati gli oneri di dispacciamento del mercato libero e gli oneri di trasporto, risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore (gestore della rete) vigente per il mercato libero, le componenti A e UC (componenti A_{SOS} e A_{RM}, UC3 e UC6) del mercato libero, le imposte, l'IVA e ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti e introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero. Qualora alcuni di tali corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibili.
3. In fattura il Fornitore dovrà riportare il dettaglio dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art.119 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.
5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni

emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 "Prezzi di fornitura" del Capitolato Tecnico.
8. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

Articolo 14 - Revisione prezzi

1. L'adeguamento dei prezzi avverrà mensilmente secondo quanto previsto dall'art. 7 "Prezzi di fornitura" del Capitolato Tecnico.

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, per singolo POD, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura, al CIG derivato dell'Amministrazione Contraente, senza commistioni con ulteriori contratti/convenzioni, deve essere riferita al singolo Punto di Prelievo cui si riferisce, riportare l'indicazione dei consumi reali, delle tariffe applicate e delle componenti che concorrono a determinare il costo della bolletta e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente. In fattura il Fornitore dovrà, inoltre, riportare il dettaglio dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 13 (prezzi per fascia oraria, oneri di dispacciamento del mercato libero e gli oneri di trasporto, risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore vigente per il mercato libero, le componenti A e UC del mercato libero, presenza dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, le imposte e l'IVA e ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti e introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero). Tale esplicitazione potrà essere riportata in fattura ovvero in un allegato che costituisca parte integrante della fattura stessa, a tutti gli effetti.
4. Qualora alcuni di tali corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione (es. articolo 44 bis e 45 della Delibera AEEG n.111 del 2006) potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibili. Di tale situazione il Fornitore dovrà in ogni caso darne evidenza in fattura.

5. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
6. Nel caso di POD classificati come Officine di Produzione (c.d. Impianti di Cogenerazione) le accise sulla Energia Elettrica (codice tributo 2806), verranno corrisposte direttamente dall'Amministrazione titolare della licenza di esercizio, con cadenza mensile. Pertanto, a partire dalla prima bolletta disponibile, per i POD di cui sopra, non devono essere applicate in fattura le accise sulla Energia Elettrica in quanto direttamente gestite dall'Amministrazione.
7. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge. In particolare, al fine di non determinare oneri procedurali a carico degli Uffici deputati al controllo, il termine per il pagamento delle fatture è fissato in 60 (sessanta) giorni, ai sensi del D.lgs. 231/2002. Resta inteso che, qualora il predetto termine risulti rispettato, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni contraenti ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 6 del medesimo D.lgs. 231/2002;
8. Eventuali conguagli e note di credito dovranno essere fatturati, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Contraente, con specifiche fatture per singolo mese e singolo POD.
9. Il processo di fatturazione, comprensivo di eventuali conguagli, dovrà essere completato entro il 31 marzo 2027, salvo eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente a tale data da parte del distributore e, quindi, non ascrivibili al Fornitore.
10. L'importo delle predette fatture è bonificato sui conti correnti n. 000104380912 e 100000068558 e 000035092292, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso UNICREDIT – INTESA SAN PAOLO – B.P.E.R. BANCA, e con le seguenti rispettive coordinate bancarie IBAN IT92P0200805364000104380912 – IT27A0306930540100000068558 – IT97S0538710100000035092292.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con le modalità previste dalla vigente normativa, rispettivamente dalle Amministrazioni e/o dall'Agenzia.
13. Nel caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, rimane ferma la facoltà per il Fornitore di procedere in conformità a quanto previsto dal TIMOE.
14. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine dell'Ordinativo di Fornitura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. A tal fine il Fornitore dovrà riportare in fattura l'indicazione della ritenuta dello 0,5% sul predetto importo netto.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti alla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione Contraente stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche all'Agenzia.
5. L' Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Agenzia e all'Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Agenzia e dell'Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore e il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 17 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente

Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 - Penali

1. Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato tecnico non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Intercent-ER, per quanto di competenza, e le Amministrazioni Contraenti si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l' 1,5 per mille dell'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.
4. Le penalità minime che Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:
 - a. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e dagli Atti di Gara. In tal caso, le Amministrazioni contraenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione e i suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 - b. Per la mancata operatività del Call Center di cui al precedente articolo 12, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il

Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Intercent-ER una penale pari allo 0,1 per mille del valore della Convenzione, per ogni settimana di mancata operatività.

- c. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella trasmissione del Report Mensile rispetto al termine di cui al precedente articolo 12, le Amministrazioni Contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro, fino al valore massimo dell'1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura e fino alla produzione del documento richiesto.
- d. Per la mancata trasmissione del documento Allegato 5 "Dati di sintesi" di cui al Capitolato tecnico, le Amministrazioni Contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo, fino alla produzione del documento stesso.
- e. Per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non corrisponde al servizio erogato, le Amministrazioni Contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo fino al valore massimo dell'1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni contraenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale dalla data di ricezione della fattura errata sino alla data in cui non riceveranno la fattura in modo corretto.
- f. Per la mancata trasmissione del valore dell'indice mensile PUN_{MM} di cui all'art. 7 del Capitolato tecnico, l'Agenzia Intercent-ER potrà applicare al Fornitore le seguenti penali:
 - per il ritardo nell'invio fino a 5 (cinque) giorni rispetto al termine fissato ai citati articoli, l'Agenzia potrà applicare una penale forfettaria pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, sino alla ricezione del valore dell'indice mensile;
 - per il ritardo nell'invio dal 6° al 10° giorno rispetto al termine predetto, l'Agenzia potrà applicare una penale forfettaria pari a euro 300,00 per ogni giorno di ritardo, sino alla ricezione dell'indice;
 - per il ritardo nell'invio oltre il decimo giorno rispetto al termine predetto, l'Agenzia potrà applicare una penale forfettaria pari a euro 2.500,00.
- g. Per la mancata trasmissione all'Agenzia Intercent-ER dell'Allegato 5 "Dati di sintesi" di cui al precedente art. 12 "Servizi connessi", l'Agenzia Intercent-ER potrà applicare al Fornitore le seguenti penali:
 - per il ritardo nell'invio fino a 5 (cinque) giorni rispetto al termine di cui all'articolo predetto, l'Agenzia applicherà una penale pari a euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
 - per il ritardo nell'invio dell'indice mensile dal 6° al 10° giorno rispetto al termine di cui all'articolo predetto, l'Agenzia applicherà una penale pari a euro 500,00 per ogni giorno di ritardo;
 - per il ritardo nell'invio oltre il decimo giorno rispetto al termine predetto, l'Agenzia potrà applicare una penale forfettaria pari a euro 2.500,00.
- h. Qualora il Fornitore non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella documentazione di gara, sarà

tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, ad assolvere entro 15 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza all'impegno preso con le Aziende Sanitarie/Amministrazioni Contraenti e a corrispondere alle stesse un importo di 0,50 euro per ogni MWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza.

i. Per la mancata trasmissione all'Agenzia Intercent-ER dell'attestato di utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili di cui all'articolo 8 "Certificazione energia verde" del Capitolato Tecnico, entro il termine ivi indicato, l'Agenzia Intercent-ER potrà applicare al Fornitore le seguenti penali:

- per il ritardo nell'invio fino a 5 (cinque) giorni rispetto al termine di cui all'articolo predetto, l'Agenzia applicherà una penale pari a euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- per il ritardo nell'invio dell'indice mensile dal 6° al 10° giorno rispetto al termine di cui all'articolo predetto, l'Agenzia applicherà una penale pari a euro 500,00 per ogni giorno di ritardo;
- per il ritardo nell'invio oltre il decimo giorno rispetto al termine predetto, l'Agenzia potrà applicare una penale forfettaria pari a euro 2.500,00

5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi le Amministrazioni Contraenti, ovvero l'Agenzia, per quanto di propria competenza, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione Contraente o dall'Agenzia; per quanto di propria competenza, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero dell'Agenzia per le penali di sua competenza, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Le Amministrazioni Contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza

della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Agenzia di importo pari al 10% del valore della fornitura **eventualmente incrementata** ai sensi dell'art. 117 del Codice (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art.106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni trasmettono all'Agenzia i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente e, comunque, inviano a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 20 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia nonché le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.

Articolo 21 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o l'Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o

di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
 - e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
4. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, l'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) Nel caso in cui almeno 3 (o numero diverso se del caso) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi.
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
 - d) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - e) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
 - i) qualora il Fornitore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore

si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni-Contraenti.

6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
9. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.

Articolo 22 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia, per quanto di proprio interesse, hanno il diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. L'Amministrazione Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
5. L'Amministrazione Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 23 - Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.
3. Ai fini dell'opponibilità alle Amministrazioni contraenti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
5. Le Amministrazioni Pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25 - Responsabile della Fornitura e Referente del Fornitore

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Armandi Fabio il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico 0161271898, numero di fax 0161394757, indirizzo e-mail clienti@novaaeg.it.
3. Il Fornitore deve inoltre comunicare alle Amministrazioni Contraenti il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Amministrazione Contraente per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.

Articolo 26 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 27 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici e il Fornitore, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa è contenuta al paragrafo "Trattamento dei dati personali" del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.

Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Lotto 2 - Schema riepilogativo calcolo imposta di bollo	
Importo massimo spendibile della Convenzione	€ 35.691.500,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 7.138.300,00
Totale	€ 42.829.800,00
Valore imposta di bollo	€ 1.000,00

Articolo 29 - Verifiche sull'esecuzione della Convenzione

1. Anche ai sensi degli artt. 114 e 116 D.lgs. n.36/2023, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.

Articolo 30 - Procedura di affidamento in caso di insolvenza o impedimento del Fornitore

Nei casi previsti dall'art. 124 del Codice, l'Agenzia interpella progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Articolo 31 - Sciopero del personale

1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.
2. In caso di inottemperanza le Amministrazioni Contraenti potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg.
4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

Articolo 32 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della

Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA*

IL FORNITORE*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.